

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 8 Del 27/08/2014 N. Prot. 3864	Oggetto : Azzeramento aliquote TASI comma 676 Legge n.147/2013.
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTISETTE del mese AGOSTO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione in adunanza consiliare straordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Pr og.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Pietro Luigi MARTOCCIA	X	
3	Luciano DE BELLIS	X	
4	Nicola Michele GIOSCIA	X	
5	Marco IMUNDO	X	
6	Francesco PAVESE	X	
7	Michele PAVESE	X	
8	Vincenzo PAVESE	X	
9	Domenico Giovanni URGÀ	X	
10	Antonio Rosario PISANI		X
11	Maria Luisa CANTISANI	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO
Partecipa il Segretario Dr. Giovanni Conte
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e successive modificazione, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI (31 ottobre e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014 e il saldo in data 16 dicembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Ritenuto opportuno procedere a deliberare l'azzeramento dell'aliquota del tributo, in attesa che si perfezinino le necessarie condizioni per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione e quindi anche di coordinare le misure delle aliquote IMU per l'anno 2014 e quelle della TASI in via definitiva;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con i relativi costi previsti in bilancio:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 116.680,33
2	sicurezza	€ 37.512,73
3	manutenzione strade (al netto oneri urbanizzazione)	€ 141.000,00
4	Manutenzione verde	€ 9.500,00
5	Sgombero neve	€ 7.800,00
6	Protezione civile	€ 8.500,00
7	Biblioteca	€ 00,00
8	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 34.290,20
TOTALE		€ 355.283,26

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti i decreti ministeriali con cui è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 prima al 28 febbraio 2014, poi al 30 aprile 2014, poi al 31 luglio 2014 e infine al 30 settembre 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: Presenti 10, Votanti 8, Favorevoli otto, Contrari zero, Astenuti Due

DELIBERA

- 1) di azzerare le aliquote TASI per l'anno 2014
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) Di provvedere, con successivi atti, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed alla definizione delle aliquote, tra cui anche quella della TASI
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione: Favorevoli otto, Contrari zero, Astenuti Due.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 27/08/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni Conte

IL SINDACO
f.to Michele UNGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 2.9.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17.9.2014 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to Dr. Giovanni Conte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Oppure è diventata esecutiva il giorno _____ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addì,

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to Dr. Giovanni Conte

2.9.2014

- Copia conforme all'originale

Addì, 2.9.2014

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dr. Giovanni Conte

Addetta alla Segreteria
Pavese Anna

